



**REGIONE DEL VENETO**  
**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**  
**UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali**



**PERIZIA DI SPESA - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO - ALL. 9**  
**Procedura aperta telematica finalizzata all'individuazione di un operatore economico al quale affidare un contratto biennale per i lavori di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.**

(art. 71 D.Lgs. 36/2023)

**CUP: J94E24000040002**  
**CIG: B27B49668B**

**Progettista:**  
arch. Filippo Ciaglia

**Responsabile Unico del Procedimento:**  
arch. Filippo Ciaglia



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali



Con la presente scrittura privata,

TRA

a) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S., con sede in Padova, via Gattamelata n. 64, codice fiscale e P.IVA 04074560287, in persona di Maria Giuseppina Bonavina, nata a \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., giusto D.P.G.R.V. n° 14 del 26/02/2024,

E

b) \_\_\_\_ con sede legale a \_\_ (\_\_) in via \_ n. \_ P.IVA e C.F. \_\_, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_ dal \_\_/\_\_/\_\_, annotata con la qualifica di Impresa Artigiana (sezione speciale) al numero \_ - \_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della summenzionata impresa;

PREMESSO CHE:

- con delibera del Direttore Generale n. 517 del 05/06/2024 è stato disposto l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare un appalto, della durata di 24 mesi, per i lavori di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- con delibera del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova alla Ditta \_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_ (\_\_) - CIG: \_\_\_\_ Comm. IOV3106;
- a conclusione della sopra citata procedura aperta, l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha accertato il possesso, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale, ex articolo 94 e ss.mm.ii. del D.lgs. 36/2023, dichiarati in sede di affidamento, dall'operatore economico \_\_\_\_;
- il Responsabile del Progetto dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente all'avvenuto affidamento;
- è stata acquisita dal soggetto aggiudicatario, in materia di adempimenti antimafia e penali, la dichiarazione ex artt. 88-89 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 e la dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);
- sono state acquisite le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITÀ ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Atti di affidamento;
- Preventivo presentato dall'operatore economico.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- "Committente": Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali



- “Impresa”: il Soggetto affidatario, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici e termomeccanici dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- “lavori”: le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Progetto nominato dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
- “Direttore dei Lavori”: il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il Committente affida all'impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, così come dettagliati nel Capitolato Speciale Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'impresa si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti.

L'impresa si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato Speciale tecnico e a tutti i documenti di affidamento. All'impresa fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023.

#### ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia nell'espletamento dei lavori. Nell'espletamento dei lavori l'impresa deve:

- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Prestatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

#### ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 24 mesi, 730 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante.

Il Committente rende noto di aver nominato il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Filippo Ciaglia, e il Direttore Lavori (art. 114 comma 2 D.Lgs. 36/2023), \_\_\_\_\_, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento ed, in particolare, nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

L'Impresa Affidataria dovrà eseguire gli interventi richiesti nelle modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto Tecnico e Amministrativo, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, e dal cronoprogramma concordato con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, della legislazione vigente in materia di opere pubbliche e di sicurezza cantiere, nonché le buone prassi di lavoro, come previsto dai Capitolati summenzionati.

#### ARTICOLO 5 – PAGAMENTI

La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), oltre € 20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro, connessi specificatamente al presente contratto, non soggetti a ribasso d'asta, oltre a IVA 22% per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dall'Impresa.



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali



L'emissione della fattura elettronica è sempre subordinata al ricevimento di specifico ordine digitale inviato al fornitore attraverso la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini) gestita dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il canale NSO comunicato dall'impresa (PEC/NSO/PEPPOL).

Le fatture devono essere intestate a: Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F. 04074560287, corredate dagli estremi del presente contratto e devono riportare CIG \_\_\_\_\_.

Si ricorda che a partire dal 1 Gennaio 2022, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture Elettroniche se non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora fosse necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.

#### ARTICOLO 6 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE – REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto **"in parte a corpo e in parte a misura"**, come specificato nell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

La revisione prezzi è regolata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, lettera b) del Codice).

#### ARTICOLO 7 – TRACCIABILITA'

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato aperto presso \_\_\_\_\_ Iban: \_\_\_\_\_ nel quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_; C.F. \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

L'impresa si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### ARTICOLO 8 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE

L'impresa ha consegnato al Committente cauzione definitiva n. \_\_\_/\_\_\_ UX, in un'unica soluzione, pari ad € \_\_\_\_\_ sotto forma di garanzia fideiussoria definitiva, conforme all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, n. 116.780.585 dell'Agenzia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ - N. Iscr. IVASS \_\_\_\_\_.

Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente copia della polizza assicurativa aziendale per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, giusta polizza n. \_\_\_\_\_ dell'Agenzia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con periodo di validità dalle ore 24.00 del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ alle ore 24.00 del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e così suddivisa:

- Partita 1: € \_\_\_\_\_

- Partita 2: € \_\_\_\_\_

- Partita 3: € \_\_\_\_\_



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali



#### ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

#### ARTICOLO 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'impresa esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di pec all'Istituto con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla normativa vigente.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 C.C. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Impresa si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. può autorizzare il subappalto secondo quanto stabilito dall'art.119 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legge.

Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare i seguenti lavori/parti di opere:

- impianti \_\_\_\_, \_\_\_\_, \_\_\_\_: cat. \_\_\_\_;

e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto.

L'Affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'eventuale subappaltatore è tenuto all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

L'Impresa affidataria risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi di legge. L'Impresa affidataria è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa appaltatrice, anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., esonerando questo da qualsiasi pretesa della Ditta subappaltatrice o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dell'esecuzione delle opere subappaltate.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.



R E G I O N E D E L V E N E T O  
I S T I T U T O O N C O L O G I C O V E N E T O  
U O S D S e r v i z i T e c n i c i e P a t r i m o n i a l i



#### ARTICOLO 12 – PENALI

Le penali verranno applicate così come disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto amministrativo, e mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata dovrà riferire tempestivamente all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. quanto segue:

- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L'obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- ogni tentativo di concussione che si sia manifestata nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa;

Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall'operatore economico aggiudicatario in sede di firma del contratto.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:

- esito interdittivo delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice.

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo antimafia al contratto sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'Istituto Oncologico Veneto e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi:

- ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all'Istituto Oncologico Veneto e alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 del C.P.;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### ARTICOLO 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista dichiara:



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali



- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a pena di risoluzione del presente contratto;
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

#### ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il Professionista ha assolto l'imposta di Bollo, giusta dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ importo € 120,00, come disciplinato all'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

#### ARTICOLO 16 – ULTERIORI CLAUSOLE

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. o PEC da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

#### ARTICOLO 18 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

Il Professionista dichiara:

- di osservare le clausole pattizie transitorie nelle more della pubblicazione del Protocollo di Legalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., di cui al precedente art. 12;
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.



**REGIONE DEL VENETO**  
**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**  
**UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali**



L'inosservanza da parte della società di tali obblighi è considerata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

**ARTICOLO 19 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto.

**ARTICOLO 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

**ARTICOLO 21 – CLAUSOLA FINALE**

Il presente atto si compone di n. 9 fasciate sottoscritte dalle parti con firma digitale. Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. si approvano specificatamente i seguenti artt. 10, 12, 17.

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_